



## ORDINANZA N° 20/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	<b>Oggetto: Porto di Vibo Valentia (VV). Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per utilizzo temporaneo destinato a parcheggi per i mesi di Luglio - Settembre 2024.</b>
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. l Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza/PEC del 10/07/2024, con la quale l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio per utilizzo temporaneo dell'area polifunzionale da destinare a parcheggi dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2024;
- VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (c.d. Codice della strada) e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;
- VISTA** l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";
- VISTA** l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova "*Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina*";
- ATTESO** che l'area richiesta sarà utilizzata per finalità di pubblico interesse e che, la stessa rivestirà temporaneamente la finalità di "area aperta all'uso pubblico", con conseguente applicazione del Codice della Strada in luogo del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATO** che il suddetto codice regola la circolazione anche sulle aree ad uso pubblico, siano esse private e/o demaniali, definibili comunque come "aree stradali" ai sensi dell'art.2 e segg. C.d.S. , intendendo per tali quelle nelle quali vi sia la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di un numero imprecisato di persone (Cass. Civ. , Sez. I, sent. n. 5414 del 07.05.1992) anche per assenza di sistemi protettivi (sbarre, catene, paletti), le quali restano pertanto assoggettate al regime delle norme della circolazione veicolare e pedonale;
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio afferente all'utilizzo della zona polifunzionale da adibire a parcheggi, a tutela dell'ordinata e sicura fruizione degli spazi demaniali marittimi ricompresi nell'ambito;
- PRESO ATTO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M\_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- CONSIDERATO** che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

che dal giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al giorno 30/09/2024 presso le zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia Marina e, precisamente, il piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali sarà adibito a parcheggio e gestito a titolo gratuito dall'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, con previsione di spazi riservati al personale dell'Autorità di Sistema Portuale indicati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

## **ORDINA**

### **ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE**

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio indicate in planimetria, ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

1. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

### **ART. 2 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE**

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. assicurare un servizio di vigilanza continuo in particolare nelle ore notturne e di dotare l'area interessata di adeguati mezzi di estinzione;
2. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
3. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
4. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
5. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta;
6. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia.

### **ART. 3 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO**

Sono in particolare a carico della suddetta Amministrazione Comunale lo svolgimento di tutte le seguenti attività:

- Perimetrazione delle aree raffigurate in planimetria attraverso transenne mobili:
  - a. AREA NR.1: Nr. 3 parcheggi (mis. 7,5 metri x 5,5 metri) per riservare ai dipendenti dell'Autorità di Sistema portuale un parcheggio dedicato;
  - b. AREA NR.2: (mis 10,5 metri x 7,5 metri) al fine di proteggere la Zona CED dell'impianto di videosorveglianza, garantendo altresì, adeguato spazio per eventuali interventi di manutenzione.

A fronte della consegna da parte dell'AdSP al Comune di Vibo Valentia di un telecomando per il cancello di accesso al parcheggio della sede:

- a. Chiusura serale nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) del cancello principale carrabile automatizzato (l'apertura rimane a carico dei dipendenti dell'AdSP, salvo comunicazione di imprevisti); chiusura successiva all'orario di balneazione (8:00-20:00) entro e non oltre le ore 20:30;
  - b. Apertura e chiusura nei giorni festivi (sabato e domenica) del medesimo cancello limitatamente all'orario di balneazione, non prima delle 7:30 e non oltre le 20:30;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area polivalente da adibire a parcheggio, anche con riguardo alla pulizia settimanale dell'area in caso di presenza di rifiuti misti, indifferenziati e ingombranti dentro l'area di parcheggio dell'ente;
  - Il comune dovrà predisporre all'interno del parcheggio di almeno nr. 4 cestini per la raccolta di rifiuti;
  - rendere fruibile il cancello laterale dell'area, onde garantire un passaggio privilegiato dei mezzi di soccorso e di sicurezza;
  - la fornitura, la posa in opera e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria per l'espletamento del servizio nelle aree oggetto della dell'autorizzazione temporanea;
  - Vigilanza e controllo dell'area di parcheggio soprattutto nelle ore e nei giorni di chiusura degli uffici dell'AdSP, al fine di evitare danneggiamenti e condotte scorrette degli utenti; garantire,

altresì, il controllo sistematico e capillare della sosta nell'area concessa attraverso il servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta dei veicoli nelle aree affidate;

· divieto di utilizzazione, anche parziale o temporaneo, dell' area destinata a parcheggio per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente ordinanza.

#### **ART.4 OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

La sosta è possibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.30 ed i fruitori del servizio dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. E' fatto obbligo di lasciare la propria vettura negli appositi stalli con il motore spento, perfettamente frenata ed inoltre di adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. Il Comune si riterrà autorizzato a rimuovere i veicoli parcheggiati irregolarmente o che costituiscano intralcio, con oneri e rischi a carico dell'utente nonché spese a carico.
2. All'interno del parcheggio l'utente deve procedere adagio e rispettare con la massima precisione le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale stabilita dal Comune, le indicazioni presentate per iscritto tramite l'apposizione di opportuni cartelli. La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni concorrerà ad attribuire all'utente inadempiente la esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio od altrui veicolo, persone o cose.
  - a) il transito nel piazzale deve essere inferiore o uguale di 20 (venti) Km/h, fatta eccezione per i veicoli di polizia e di soccorso nell'espletamento del servizio d'istituto;
  - b) I veicoli circolanti dovranno possedere polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;
  - c) Gli utenti dovranno osservare i limiti di velocità sopra descritti, fino a fermarsi in presenza di traffico pedonale in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o intralcio o nocimento in genere alla circolazione portuale;
3. L'Autorità di Sistema portuale nonché il Comune di Vibo Valentia non è responsabile in merito a eventuali danni di qualsiasi tipo subiti dai veicoli, ovvero al furto degli stessi da qualunque causa determinati, in quanto il parcheggio non è custodito.
4. Fermo restando quanto previsto al punto precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo, ovvero il furto dello stesso o sottrazione di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo comunque verificatisi all'interno del parcheggio devono essere segnalati tempestivamente alle autorità preposte e comunque prima della rimozione dell'autoveicolo in sosta.
5. L'Autorità di Sistema Portuale ovvero il Comune di Vibo Valentia declinano ogni responsabilità per oggetti o bagagli lasciati negli autoveicoli. E' fatto divieto di lasciare nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi o la cui presenza possa comunque costituire pericolo.
6. L'utente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in queste contenute. Per quanto omesso, si rimanda alla legislazione vigente.

#### **ART. 5 MANLEVA**

Il Comune di Vibo Valentia (VV) risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine

alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando Il Comune di Vibo Valentia (VV) direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

## **ART. 6 DURATA**

La presente autorizzazione ha effetto e durata esclusivamente dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al giorno 30/09/2024.

Decorsi i suddetti termini l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e seguenti del relativo regolamento di esecuzione.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva, in caso di gravi danneggiamenti di qualsiasi dispositivo o opera all'interno della sede, di revocare l'autorizzazione fino al ripristino di quanto danneggiato.

Relativamente al corrispettivo da versare da parte dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia per utilizzazione delle zone demaniali marittime, considerato il carattere di pubblica utilità, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone.

## **ART. 7 NORME FINALI**

Trovano applicazione il codice della navigazione, il Codice della Strada nonché le Ordinanze richiamate in premessa, ed eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

## **ART. 8 SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

## **ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

## **ART. 10 ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 16/07/2024

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI